

## TESTO COORDINATO

**Legge regionale 13 dicembre 2012, n. 25****Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.**

**Fonte:** [BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 19/12/2012 N. 051](#)

**Materia:** 320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie  
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

[NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE](#)

[ITER DELLA LEGGE](#)

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[TESTO RICORSO](#)

[Vai alla prima ricorrenza del documento](#)  (indietro) o  (avanti) per spostarsi alle ricorrenze precedenti o successive.

**Art. 1**

*(Oggetto)*

1. La presente legge, ai sensi dell' articolo 5, primo comma, n. 16, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia e in conformita' ai principi contenuti nel [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#) (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' [articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421](#) ), dispone la modifica dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.

**Art. 2**

*(Finalita')*

1. L'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale viene ridefinito per:

- a) privilegiare l'integrazione ospedale - territorio;
- b) garantire appropriate politiche di prevenzione e agevolare l'attivazione di  **percorsi**  diagnostici terapeutici assistenziali che assicurino la continuita' e la personalizzazione delle cure del paziente;
- c) favorire omogeneita' organizzativa e di offerta di servizi sul territorio regionale e uniformita' nei livelli di assistenza forniti ai cittadini;
- d) semplificare il sistema istituzionale e organizzativo esistente;
- e) garantire la sostenibilita' economica del sistema sanitario e la razionalizzazione nell'uso delle risorse.

**Art. 3**

*(Enti del Servizio sanitario regionale)*

1. La nuova organizzazione del Servizio sanitario regionale e' costituita dalle Aziende per i servizi sanitari di cui all'articolo 4, nonche':

- a) dalle Aziende ospedaliero - universitarie di Trieste e di Udine;
- b) dall'Azienda ospedaliera di Pordenone;

c) dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento oncologico" di Aviano.

#### Art. 4

*(Assetto delle nuove Aziende per i servizi sanitari e dei presidi ospedalieri)*

1. Sono Aziende per i servizi sanitari:

a) l'Azienda per i servizi sanitari " Giuliano Isontina " avente quale ambito territoriale le province di Trieste e di Gorizia, istituita mediante l'accorpamento delle Aziende per i servizi sanitari n. 1 " Triestina " e n. 2 " Isontina ", che sono contestualmente soppresse;

b) l'Azienda per i servizi sanitari " Friulana " avente quale ambito territoriale la provincia di Udine, istituita mediante l'accorpamento delle Aziende per i servizi sanitari n. 3 " Alto Friuli ", n. 4 " Medio Friuli " e n. 5 " Bassa Friulana ", che sono contestualmente soppresse;

c) l'Azienda per i servizi sanitari "Friuli Occidentale", avente quale ambito territoriale la provincia di Pordenone.

2. Le nuove Aziende per i servizi sanitari " Giuliano Isontina " e " Friulana " svolgono le funzioni già esercitate dagli enti del Servizio sanitario regionale incorporati e soppressi e succedono nei rispettivi rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa.

3. Le nuove Aziende per i servizi sanitari " Giuliano Isontina " e " Friulana " succedono nella titolarità del patrimonio degli enti del Servizio sanitario regionale incorporati e soppressi.

4. Gli ospedali presenti nell'ambito territoriale delle Aziende per i servizi sanitari di cui al comma 1, lettere a) (Gorizia, Monfalcone) e b) (Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Latisana, Palmanova, San Daniele del Friuli, Tolmezzo), costituiscono, a decorrere dalla data di cui all'articolo 7, un unico presidio ospedaliero, costituente un'unica struttura operativa aziendale.

5. Il Presidio ospedaliero denominato "Istituto di medicina fisica e riabilitazione Gervasutta" di Udine, è trasferito dall'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" all'Azienda ospedaliero - universitaria di Udine ed è dotato di autonomia economico - finanziaria e gestionale mediante l'attribuzione, da parte del competente direttore generale, di uno specifico budget determinato tenendo conto dell'attività da espletare.

6. L'Azienda ospedaliero - universitaria di Udine succede nei rapporti giuridici attivi e passivi inerenti il presidio di cui al comma 5, ivi compresi i rapporti di lavoro, di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa.

#### Art. 5

*(Ridefinizione dell'organizzazione distrettuale)*

1. I direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari ridefiniscono, entro il 31 dicembre 2014 e con effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo, previo parere delle Province e dei Comuni da esprimersi entro trenta giorni, l'ambito territoriale dei distretti sulla base dei criteri di cui all' [articolo 21 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12](#) (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), come modificato dal comma 2.

2. Il [comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 12/1994](#) è sostituito dal seguente:

<<3. L'ambito territoriale di ciascun distretto è definito secondo i seguenti criteri:

a) la popolazione del distretto deve essere superiore a 100.000 abitanti;

b) corrispondenza del territorio del distretto con uno o più ambiti del Servizio sociale dei comuni.>>.

3. Al [comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 12/1994](#) la parola << intercomunale >> è soppressa.

4. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell' [articolo 21 della legge regionale 12/1994](#) .

#### Art. 6

*(Atto aziendale)*

1. Entro i sei mesi successivi alla data di cui all'articolo 7 i direttori generali delle nuove Aziende per i servizi sanitari di cui all'articolo 4 ne definiscono l'organizzazione e il funzionamento mediante l'adozione dell'atto aziendale di cui all' [articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 502/1992](#) .

2. Entro i sei mesi successivi alla data di cui all'articolo 7 il direttore generale dell'Azienda ospedaliero - universitaria di Udine, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, adotta l'atto aziendale di cui all' [articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 502/1992](#) .

**Art. 7***(Costituzione dei nuovi enti)*

1. La costituzione delle nuove Aziende per i servizi sanitari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), la soppressione degli enti incorporati in esse, nonché il trasferimento del Presidio ospedaliero denominato "Istituto di medicina fisica e riabilitazione Gervasutta" di Udine, sono disposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2013, con effetto a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo.

2. In attuazione dell' [articolo 5 del decreto legislativo 502/1992](#) costituiscono titoli per la trascrizione nei pubblici registri mobiliari e immobiliari i decreti del Presidente della Regione, da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 1.

**Art. 8***(Norme finali)*

1. A decorrere dall'1 gennaio 2014 decadono dall'incarico i direttori generali, i direttori amministrativi e sanitari, i coordinatori sociosanitari, i titolari degli ulteriori incarichi la cui durata è connessa all'incarico del direttore generale, nonché cessano i collegi sindacali e gli ulteriori organi e organismi degli enti soppressi.

2.

( ABROGATO )

3. Entro il termine massimo del 31 ottobre 2013 i direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari nn. 1, 2, 3, 4 e 5 trasmettono alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali la ricognizione del patrimonio, delle strutture aziendali e degli incarichi dirigenziali.

**Note:**

[1](#) Comma 2 abrogato da art. 8, comma 5, L. R. 5/2013

Piazza Oberdan 6, 34133 TRIESTE  Centralino tel. 040 3771111 fax 040 3773190